NUOVE CONCESSIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI, TEMPORANEE

Art. 1

E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1941-XX, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la concessione di importazione temporanea di miele greggio per essere raffinato e confezionato in recipienti o impiegato nella fabbricazione di caramelle o di torrone (R. decreto-legge 10 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166, e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

Versione in vigore dal 10 settembre 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni, temporanee
Estremi	Legge 13 agosto 1940, n. 1222
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-concessioni-in-materia-di-importazioni-ed-esportazioni-1222-1940/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it